COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

5.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE REALE ORONZO

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Modificazioni al codice di procedura penale sul diritto di difesa (238);

RIZ ed altri: Modifica degli articoli 225 e 232 del codice di procedura penale (228);

ALESSI: Modificazioni e integrazioni agli articoli 304, 390, 398 e 506 del codice di procedura penale relativo all'avviso di procedimento e alla nomina del difensore (243) 63

PRESIDENTE 63, 66, 67, 68

BOZZI 65, 67

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . 64, 65, 66, 68

GUIDI 67, 68

MANCO 67

MORVIDI 67

PENNACCHINI 68

RIZ 66, 68

La seduta comincia alle 10,10.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al codice di procedura penale sul diritto di difesa (238), e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Riz e altri: Modifica degli articoli 225 e 232 del codice di procedura penale (228); Alessi: Modificazioni e integrazioni agli articoli 304, 390, 398 e 506 del codice di procedura penale relativo all'avviso di procedimento e alla nomina del difensore (243).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al codice di procedura penale sul diritto di difesa » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Riz, Mitterdorfer e Dietl: « Modifica degli articoli 225 e 232 del codice di procedura penale » e Alessi: « Modificazioni e integrazioni agli articoli 304, 390, 398 e 506 del codice di procedura penale relativo all'avviso di procedimento e alla nomina del difensore ».

Do lettura della lettera inviatami dal deputato Vassalli che, nella sua qualità di relatore, giustifica la propria assenza all'odierna seduta: « Onorevole e caro Presidente, la convocazione della Commissione giustizia per domani mattina, 29 ottobre, per proseguire la discussione dei noti disegni e proposte di legge sulla difesa nell'istruzione preliminare, mi coglie di sorpresa, all'indomani del congresso del mio partito e mentre sto per partire per

Firenze, dove sono impegnato improrogabilmente tutta la mattinata di martedì 29. Ti prego quindi di voler scusare la mia assenza presso la Commissione, esprimendo il mio vivo rincrescimento. Penso, d'altra parte, che dopo le ulteriori notizie che fornirà l'onorevole ministro circa la situazione determinatasi nelle varie corti d'appello a seguito della sentenza n. 86 della Corte costituzionale, la discussione proseguirà ancora, così che io potrò prendere la parola come relatore in una prossima seduta, per la quale mi impegno senz'altro, purché essa sia fissata o martedì 5 novembre o uno qualsiasi dei giorni della settimana successiva, escluso venerdì 15 novembre.

« Desidero infine avvertirti fin d'ora che conto di presentare, in sostituzione del mio precedente emendamento sostitutivo del nuovo testo dell'articolo 225 del codice di procedura penale, un altro emendamento sostitutivo dello stesso articolo, e ciò a seguito delle mie ulteriori meditazioni fatte in relazione alla discussione che ha avuto luogo nell'ultima seduta. Con tale emendamento mi propongo di cercare di trovare una mediazione tra il disegno di legge governativo e le proposte di emendamento presentate dai deputati del gruppo comunista. Farò pervenire tale emendamento subito dopo il mio ritorno da Firenze e cioè il giorno 30 o, al più tardi, il 31. Ancora vivissime scuse e cordiali, deferenti saluti ».

Do la parola all'onorevole sottosegretario, perché risponda ai quesiti che nel corso dell'ultima seduta furono posti al rappresentante del Governo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* In adempimento all'impegno assunto dal ministro Gonella ed a seguito degli accertamenti fatti, ho qui copia delle circolari e delle disposizioni inviate dai vari procuratori generali agli uffici dipendenti.

Le procure di Ancona e di Bari hanno inviato una circolare e distribuito copia della sentenza n. 86 della Corte costituzionale; da Caltanissetta è stata, invece, distribuita copia del disegno di legge posto al nostro esame; Catania: copia della sentenza e comunicato stampa del Ministero di grazia e giustizia dell'8 luglio 1968; Catanzaro: inviata copia del disegno di legge; Firenze, Genova, L'Aquila e Lecce: circolare; Messina: copia della sentenza e copia del comunicato del ministero; Milano: circolare; Napoli: circolare; Palermo e Perugia circolare; Potenza e Reggio Calabria non hanno diramata alcuna disposizione; Roma una circolare; Torino: disposizioni di carattere interno; Trento, Trieste e Venezia: circolari.

Il procuratore generale di Ancona ha così telegrafato: « Seguito sentenza 86 Corte costituzionale diramata circolare tutti comandi polizia giudiziaria distretto. Segue copia circolare. Procuratore generale Ancona Guido Fusco ».

Il testo della circolare è il seguente: « ...dispongo che nell'applicazione di quanto enunciato nell'articolo 225 codice di procedura penale si ottemperi ai seguenti ulteriori adempimenti:

1) Sommario interrogatorio dell'imputato: *A*) rendere edotto l'interrogando che lo si interroga quale imputato o indiziato di reato; *B*) chiedere all'interrogando se ha un difensore di fiducia; *a*) nel caso di risposta affermativa annotare nel verbale il nominativo e il recapito del difensore; *b*) nel caso di risposta negativa chiedere immediatamente, servendosi del mezzo ritenuto più idoneo allo scopo, al pubblico ministero, la nomina di un difensore di ufficio, dando atto a verbale dell'avvenuta nomina.

2) Sommarie informazioni testimoniali: nessun ulteriore adempimento.

3) Ricognizione di persona o di cose. Se la persona da riconoscere rivesta la qualità di imputato o indiziato del reato, regolarsi come al n. 1. Inoltre per ogni altra ipotesi: *a*) avvisare il difensore del giorno, dell'ora e del luogo fissato per il compimento dell'atto, assegnando un termine non inferiore a 24 ore; *b*) nei casi di assoluta urgenza procedere al compimento dell'atto, senza darne avviso al difensore o prima del termine fissato, indicando, però, a verbale i motivi della deroga.

4) Ispezione di persone, di cose, di località. Nessun ulteriore adempimento.

5) Confronto. Nessun ulteriore adempimento nel presupposto, quando uno dei soggetti sia imputato o indiziato di reato, dell'adempimento di quanto enunciato *sub* n. 1.

Infine dovrà essere tenuto presente: 1) che i difensori hanno diritto di assistere soltanto alla ricognizione (articolo 304-*ter* codice di procedura penale, in relazione all'articolo 225 codice di procedura penale); 2) che tutti gli atti su elencati debbono essere trasmessi immediatamente al magistrato (articolo 227 codice di procedura penale) ».

Dalla procura di Bari è pervenuto il seguente telegramma: « Riferimento telegramma 6 corrente, comunicasi che questo ufficio ha diramato in materia estensione difesa atti

preliminari polizia giudiziaria circolare 31 luglio con la quale si esprime avviso che interrogatori compiuti polizia giudiziaria casi previsti articolo 225 procedura penale non devono essere eseguiti presenza difensori perché detti organi debbono attenersi norme che regolano istruzione formale. Pari data spedisco circolare. Procuratore generale Cesaroni ».

Questa è la circolare: « Reputo opportuno comunicare il testo del disegno di legge, presentato dal guardasigilli al Parlamento, concernente modificazioni alle norme del codice di procedura penale sul diritto di difesa, a seguito della sentenza n. 86, in data 5 luglio 1968 della Corte costituzionale, con la quale viene dichiarata l'illegittimità degli articoli 225 e 232 del codice di procedura penale. La dettagliata relazione al predetto disegno di legge elimina qualche dubbio insorto dopo la pubblicazione della citata legge. È ormai chiaro che gli interrogatori compiuti dagli organi di polizia giudiziaria, nei casi previsti dall'articolo 225 del codice di procedura penale non devono essere eseguiti alla presenza del difensore, giacché gli organi di polizia devono attenersi alle norme, attualmente vigenti, che regolano l'istruzione formale. S'intende che il verbale d'interrogatorio dovrà essere trasmesso, nel più breve tempo possibile, al magistrato che curerà il deposito di esso come prescritto dall'articolo 304-*quater* del codice di procedura penale. Allo stesso magistrato spetta la decisione sull'eventuale proroga del deposito di tale verbale. La nomina del difensore, ricevuta dall'ufficiale di polizia giudiziaria o fatta dal magistrato, se d'ufficio, non potrà ovviamente ritardare il compimento dello interrogatorio che potrà essere seguito appena ne sorga la necessità ed opportunità per lo svolgimento di altre indagini di carattere urgente.

Quindi è da ritenersi che la nomina del difensore, di fiducia o d'ufficio, può avvenire anche dopo l'interrogatorio.

Pertanto reputo che fino a quando il disegno di legge non sarà approvato, le signorie loro potranno attenersi ad esso ed ai criteri informatori che l'hanno ispirato, tranne s'intende, le disposizioni contenute nell'articolo 5, relative agli avvisi ai familiari, che attualmente non sono applicabili ».

Bologna ha telegrafato: « Comunico che fino dal 23 luglio scorso ho provveduto nei sensi richiesti da ministeriale. Ho interessato procuratori repubblica dipendendi riferire in argomento. Mi riservo di impartire disposizioni anche in base ad elementi raccolti e riferire ulteriormente a codesto ministero ».

Vi è quindi una riserva da parte del procuratore generale della Repubblica di Bologna.

BOZZI. Quali sono queste disposizioni del ministero ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Si tratta di un comunicato stampa.

Il sostituto procuratore generale di Brescia ha così telegrafato: « In riferimento alla richiesta, comunico che questa procura generale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86, ha diramato agli uffici dipendenti opportune disposizioni a mezzo circolare, di cui trasmetto copia a codesto ministero ».

Il testo della circolare è il seguente: « In relazione a quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 2 luglio 1968, n. 86, ed in attesa dei provvedimenti legislativi che alla sentenza stessa seguiranno, prego le signorie loro di darsi carico di ciò che segue.

A) Com'è noto vi è questione se l'articolo 225 del codice di procedura penale si riferisca a due ipotesi (flagranza di reato e urgenza) o ad una soltanto (flagranza di reato con contemporanea urgenza di indagini). Vi è infatti chi interpreta il vocabolo « e » nel senso di « oppure anche », « inoltre anche », dandogli valore disgiuntivo e chi invece gli attribuisce valore congiuntivo. Poiché la Corte costituzionale con la sentenza 2 luglio 1968, n. 86, unitamente al disegno di legge governativo che ne è derivato, mostra di aver aderito alla prima soluzione, reputo che, allo stato, convenga ad essa attenersi per osservare « in toto » le sue decisioni. Non solo, ma che alla polizia giudiziaria debba riconoscersi, siccome si ricava dal contesto della sentenza della Corte cui si uniforma il disegno di legge governativo, anche la facoltà di interrogare, oltre chi è arrestato in flagranza di reato, chiunque risulti del reato indiziato. Con questa necessaria precisazione: cioè che indiziato non è da considerarsi colui sul quale cada un mero sospetto di colpevolezza non sorretto da circostanze che al sospetto diano un obiettivo fondamento.

B) L'articolo 134 del codice di procedura penale non permette all'ufficiale di polizia giudiziaria di ricevere la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia. Senonché, a tacere della deroga prevista dal disegno di legge governativo, che è da presumere venga approvato dal Parlamento, un criterio di pra-

tica opportunità esige che del divieto non si tenga conto anche perché ciò non importa nullità ma solo sanzioni disciplinari che naturalmente non verranno inflitte.

Qualora l'indicazione da parte dell'arrestato o dell'indiziato (e mai d'altri), non venga fatta, l'ufficiale di polizia giudiziaria, richiederà al procuratore della Repubblica o al pretore competente di nominare un difensore di ufficio, essendo questo un provvedimento che, per sua essenza, non può essere disposto se non dal magistrato. Inutile è aggiungere che tale richiesta dovrà essere fatta con il mezzo più celere e che altrettanto sollecita dovrà essere la comunicazione dell'avvenuta nomina all'ufficiale di polizia giudiziaria. È necessario che la nomina del difensore di fiducia o di ufficio debba avvenire senza indugio e quindi, se del caso, anche prima dello interrogatorio dell'arrestato o dell'indiziato, che ben può essere preceduto dall'opportunità di procedere agli atti (ricognizioni e perquisizioni domiciliari), cui i difensori hanno diritto di assistere.

C) L'articolo 225 del codice di procedura penale pone una duplice limitazione all'iniziativa della polizia giudiziaria. Consente il compimento degli atti in esso indicati solo se ricorrano l'una o l'altra delle condizioni stastabilite; esclude che l'ufficiale di polizia giudiziaria possa procedere ad atti di carattere istruttorio diversi da quelli specificati (come gli esperimenti giudiziari) la cui elencazione deve considerarsi tassativa in quanto di regola tali atti sono riservati al magistrato, eccezion fatta, ben s'intende, delle particolari previsioni di cui agli articoli 222 e 224 del codice di procedura penale ».

PRESIDENTE. Scusi onorevole Sottosegretario se interrompo la sua lettura. La nostra commissione aveva chiesto di conoscere quali erano le disposizioni emanate dalle varie corti di appello in merito all'intervento o meno del difensore e se la sentenza della Corte costituzionale venisse interpretata in relazione al suo dispositivo o non anche per la motivazione.

Data questa puntualizzazione, pur riconoscendo l'utilità della lettura delle varie circolari, penso che ai fini dei nostri lavori sarebbe stato più opportuno aver a disposizione un quadro riassuntivo per vedere se l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale segua una comune interpretazione o meno, in modo da poter valutare l'urgenza di intervenire con un provvedimento legislativo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non sono in grado, in questo momento, di esprimere per sintesi le posizioni assunte dalle varie procure generali.

Se la commissione lo desidera, mi si fissino alcuni punti precisi, ed io riferirò in proposito non appena possibile.

RIZ. Credo che la sommaria indicazione delle iniziative, delle corti d'appello, nonché la lettura integrale delle disposizioni diramate da tre corti d'appello, dimostrino già che le procure delle corti danno una varietà di interpretazioni alla sentenza n. 86, denunciando la grande confusione di idee che è sorta dopo la decisione della Corte costituzionale.

Ora, data questa confusione comprensibilissima, vista l'attuale mancanza di una normativa legislativa della materia, mi chiedo, veramente preoccupato, come possano orientarsi le procure in questo *vàcuum ?*

Non penso sia il caso di procedere oltre con la lettura di tutte le disposizioni delle varie corti d'appello perché mi sembra già sufficiente quella delle prime tre.

La conclusione che dobbiamo trarre da tutto questo è che non si può attendere oltre, e che una materia così importante non può essere lasciata alla regolamentazione di circolari, istruzioni e orientamenti i più svariati delle singole corti d'appello.

Per questo, signor Presidente, la pregherei di aggiornare la seduta, dàta anche la necessaria assenza del relatore Vassalli, e di fissare una nuova riunione al più presto possibile. Credo che quanto ci ha detto oggi il sottosegretario ci debba indurre a una sollecita definizione legislativa di questa materia. La ringrazio.

PRESIDENTE. A mio parere, non mi sembra che vi siano tante contraddizioni nelle circolari lette dal sottosegretario, almeno per quanto riguarda i punti essenziali, come quelli relativi alla nomina del difensore.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Desidererei che la Commissione fissasse esattamente i punti sui quali chiede che si risponda, in modo da consentirmi di esperire una precisa indagine in merito.

PRESIDENTE. Nella scorsa seduta, innanzi tutto, partimmo da una informazione del relatore, per cui a Roma esisterebbe un conflit-

to, fra la procura ed i pretori in quanto, da una parte, si tende ad applicare integralmente il dispositivo della sentenza della Corte costituzioinale mentre, dall'altra, lo si interpreta restrittivamente, nel senso di arrivare all'abolizione dell'indagine preliminare.

Il secondo punto è se il difensore debba o no assistere all'interrogatorio ed al confronto dell'indiziato.

Il terzo punto riguarda la portata del famoso inciso « quando sia possibile », a proposito sempre del difensore.

Infine, c'è il problema di chi deve nominare il difensore.

Invito i colleghi a dire se desiderano precisare altri punti.

MORVIDI. Quello che ci occorre è una specie di canovaccio, dove figurino i comportamenti delle varie corti d'appello rispetto ai punti fondamentali posti in queste famose circolari. Questo ci servirà per regolarci.

PRESIDENTE. D'accordo. Io ho espressa una puntualizzazione su cui centrare il quadro riassuntivo che chiediamo al Governo.

Il Governo ci ha chiesto se preferiamo che si leggano analiticamente, tutte le disposizioni emanate, oppure che venga fatto un quadro riassuntivo. In questo secondo caso, dobbiamo indicare i punti essenziali.

GUIDI. Bisogna ora scegliere se preferiamo un riassunto riepilogativo da parte del Governo, oppure se preferiamo formarci una opinione oggettiva sulla base di una serie di elementi obiettivi, restando liberi di ricavare deduzioni anche da questioni che possono apparire secondarie, e forse non lo sono.

Due sono quindi le strade: o il sottosegretario va avanti con la lettura già iniziata. che specifica le varie posizioni delle corti d'appello; oppure il Governo si impegna a presentare un documento organico, che contenga un quadro descrittivo; e questa è forse la cosa migliore.

Le prime valutazioni, che il collega Riz anticipava, sono abbastanza evidenti. Ci sono delle diversità tra le corti d'appello; però, diciamocelo chiaramente, c'è una diversità anche rispetto alla stessa sentenza della Corte costituzionale, quale che sia la visuale delle singole valutazioni; si elimina perfino la formalità della presenza del difensore, ferme restando tutte le considerazioni circa il fatto che tale presenza sia in effetti sostanziale. Da ciò già si ricava, per esempio, che questo stato di carenza legislativa consente perfino di ignorare alcune parti, direi pacifiche, della sentenza della Corte costituzionale.

A me sembra indispensabile, quindi, una regolamentazione legislativa.

Ad ogni modo, senza voler anticipare un giudizio definitivo, la cosa migliore, è che il Governo predisponga una relazione che offra un quadro riassuntivo in modo che i membri della Commissione ne possano conoscere la reale, odierna, situazione di fatto per giungere ad una conclusione, fermo restando che i quesiti fondamentali che si pongono sono quelli che indicava il Presidente, e che sono poi gli stessi che solleva la sentenza della Cor te costituzionale.

MANCO. Temo di non aver ben compreso l'utilità di questo esame. È fuori dubbio che è urgente superare la decisione della Corte costituzionale con una norma di legge.

Abbiamo davanti a noi un disegno e due proposte di legge e, ai fini dell'accoglimento di uno di questi provvedimenti, non vedo quale valore abbia l'orientamento delle procure generali. È indubbio che vi siano delle divergenze fra le varie corti di appello ma siamo noi che dobbiamo dare un indirizzo univoco alla questione.

PRESIDENTE. La scorsa seduta, su richiesta di vari colleghi, tra i quali i deputati Alessi e Guidi, si ritenne utile chiedere al Governo delucidazioni sulle varie prassi oggi seguite, in modo da poter intervenire legislativamente.

MANCO. Ricordo che decidemmo di acquisire agli atti della Commissione le eventuali circolari che fossero state emanate dal Ministero di grazia e giustizia. Abbiamo appreso, invece, che vi sono delle circolari emesse dalle varie procure generali. Saranno certamente diverse, ma questo non deve interessarci.

PRESIDENTE. La volta scorsa furono svolte varie considerazioni un po' da tutti, per stabilire l'opportunità di varare una legge limitata, oppure per compiere un esame più approfondito sull'istituto dei diritti della difesa o, al caso, di attendere il disegno di legge concernente la riforma del codice di procedura penale.

BOZZI. Ritengo che sia utile procedere in questa indagine conoscitiva delle disposizioni emanate dalle procure generali; da essa, infatti, potranno venirci anche dei suggerimenti. Vorrei, soltanto, che mi fosse chiarita una questione: circa la validità del procedimento,

l'eventuale omissione della nomina del difensore determina la nullità del procedimento stesso ?

PRESIDENTE. Ritengo di si.

RIZ. Certamente, non vi è alcun dubbio.

GUIDI. Sarà compito del giudice istruttore attirare l'attenzione dell'imputato sulla necessità della nomina del difensore.

BOZZI. Ma, la nullità del procedimento sarà assoluta oppure no ?

DELL'ANDRO, *Sottesegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ritengo che la nullità sia senz'altro assoluta.

BOZZI. Quindi, sarei del parere di chiarire anche legislativamente tale questione considerata l'importanza che essa riveste.

PENNACCHINI. Signor Presidente, uno dei motivi per i quali si è dato vita a questa indagine, sulla quale ci stava riferendo il Governo, era quello di avere un quadro esatto della prassi seguita in questo periodo dalle varie corti di appello, al fine di stabilire se era veramente il caso di intervenire con un apposito provvedimento legislativo.

Ora, dalla sommaria lettura che l'onorevole Sottosegretario ci ha fatto, sono emersi se non elementi di contrasto, certamente elementi di difformità che, a mio giudizio, sono più che sufficienti per giustificare la continuazione di questa indagine.

A questo punto, converrebbe, a mio avviso, accogliere la proposta del deputato Riz circa l'aggiornamento dei lavori della nostra Commissione in attesa delle notizie che ci vorrà fornire il Governo.

Tuttavia mi sembra, in ogni caso, opportuno poter disporre di un quadro generale delle interpretazioni date dalle varie corti di appello alla sentenza della Corte costituzionale. Ritengo, quindi, estremamente utile che si prepari un quadro sinottico perché ci fornisca una organica sistemazione degli elementi di giudizio.

La mia proposta è quindi, in definitiva, di aggiornare i nostri lavori, per dare modo al Governo di fornirci, possibilmente prima della prossima riunione, un quadro riassuntivo delle risposte giunte dalle varie corti di appello.

PRESIDENTE. Non possiamo dire adesso quando potremo tenere la prossima seduta ma, comunque, si tratta di una data non immediata, in quanto se ne riparlerà dopo la sospensione dei lavori parlamentari.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Cercherò di far predisporre il materiale prima della prossima seduta, come chiede il deputato Pennacchini, in modo che i colleghi possano prenderne visione in tempo utile.

GUIDI. Siamo senz'altro d'accordo sulle due questioni fondamentali emerse nel corso del dibattito fin qui sviluppatosi, cioè l'opportunità di un rinvio dei nostri lavori e la redazione di un prospetto contenente tutte le informazioni necessarie.

Resta solo da decidere il modo con cui la Commissione desidera sia impostata questa relazione. Sono state affacciate, mi sembra, due possibili soluzioni: un quadro sinottico oppure un elaborato che contenga un quadro riassuntivo delle varie posizioni oltre che tutte le informazioni sul merito di esse. Io ritengo migliore quest'ultima soluzione, in quanto non sappiamo ancora quale sarà la direttrice verso la quale ci orienteremo nel legiferare e, quindi, neppure quali particolari informazioni ci saranno necessarie. Ritengo, pertanto, che la cosa migliore sarebbe quella di disporre di una parte sinottica con in allegato le integrali disposizioni diramate da tutte le corti di appello.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Credo che, tutto sommato, la cosa migliore sia quella di redigere una relazione introduttiva ed allegare copia di tutte le disposizioni pervenuteci. Provvederò a consegnare in tempo utile tutto il materiale alla segreteria della Commissione che, a sua volta, lo farà pervenire ai singoli colleghi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO